

D.R. Rep. n. 73/2023

Prot. n. 521 del 31/07/2023

Oggetto: Modifiche e integrazioni al D.R. n. 26/2022 del 16/05/2022: “Disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato”.

IL RETTORE

Visto lo statuto di Ateneo ed in particolare l' art.14 nella parte relativa all'affidamento degli insegnamenti delle discipline di studio e degli incarichi per attività di tutorato;

Richiamata la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Richiamato il proprio D.R. n. 26/2022 del 16/05/2022: “Disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato”, il quale, all’art. 5 disciplina il conferimento diretto di incarichi di insegnamento in UNIDAV;

Visto il parere del Nucleo di Valutazione dell’11.06.22 relativo al conferimento incarichi d’insegnamento vacanti ex art. 23 co. 1 L. 240/2010, con il quale viene precisato che il Nucleo di Valutazione è deputato al rilascio del proprio parere esclusivamente per contratti relativi ad attività di insegnamento di alta qualificazione (ex art. 23, c. 1, L. n. 240/2010);

Sentita la Presidente del Nucleo di Valutazione, prof.ssa Patrizia Ballerini;

Ritenuto necessario modificare il già menzionato D.R. n. 26/2022 nelle parti in cui richiede il parere del Nucleo per il conferimento di incarichi non limitatamente a esperti di alta qualificazione ma in forma estensiva a tutti gli incarichi di insegnamento, compresi quelli da affidare a professori strutturati nell’Università G. d’Annunzio, o in altre Università italiane, che abbiano dato la loro disponibilità;

Viste le delibere del 27 luglio 2023 del Senato Accademico e del 28 luglio 2023 del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

Art. 1

L’articolo 4 del D.R. n. 26/2022 del 16/05/2022 (“Disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato”) è sostituito dal seguente:

Art. 4 – Conferimento diretto degli incarichi.

1. È possibile stipulare direttamente contratti a titolo gratuito o oneroso per le attività di insegnamento con:
 - a. professori e ricercatori strutturati negli Atenei italiani sui medesimi SC/SSD, o affini, dell’insegnamento da conferire;
 - b. esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, ai sensi dell’art. 23, c. 1, L. n. 240/2010;

2. L'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce le modalità contrattuali e l'importo del compenso, su proposta del Senato Accademico, previa verifica da parte del Nucleo di valutazione, esclusivamente per il conferimento agli esperti di alta qualificazione di cui al precedente comma 1, lettera b., della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da affidare. L'incarico è conferito dal Rettore. Il relativo contratto è stipulato dal Presidente.
3. Il numero complessivo degli insegnamenti gratuiti non può superare per ciascun anno accademico, il , il 5 per cento dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo. Non rientrano nel computo del predetto limite, gli incarichi a titolo gratuito conferiti a professori e ricercatori dell'UniDav e a soggetti dipendenti da enti pubblici con le quali esiste una specifica convenzione.
4. Il parere del Nucleo di Valutazione non è in nessun caso richiesto per il conferimento diretto di incarichi di insegnamento ai soggetti di cui al precedente comma 1, lettera a.

Art. 2

1. Nel comma 2, lettera b) dell'articolo 5 del D.R. n. 26/2022 sono soppresse le parole “, con l'informazione che l'adeguatezza ai fini della iscrizione nella short list sarà valutata dalla Commissione di Nucleo di Valutazione di Ateneo”;
2. Nel comma 2, lettera e) dell'articolo 5 del D.R. n. 26/2022 sono soppresse le parole “, valutate come adeguate dal Nucleo di Valutazione”;
3. Nel comma 2 dell'articolo 5 del D.R. n. 26/2022 la lettera f) è soppressa.

Art. 3

1. L'articolo 5 del D.R. n. 26/2022 del 16/05/2022 (“Disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato”) è sostituito dal seguente:

Art. 5 – Conferimento degli incarichi mediante procedura selettiva.

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, è possibile stipulare contratti, a titolo gratuito od oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto del codice etico e di comportamento nonché della legislazione di riferimento, sulla base di procedure selettive, anche mediante la predisposizione di short list e acquisizione preventiva di disponibilità.
2. Sul sito web dell'Ateneo, mediante apposito programma applicativo, è reso pubblico annualmente, con decreto rettorale, il fabbisogno di acquisizione dei docenti a contratto e dei tutor rispetto al quale Unidav intende conferire i relativi incarichi, per ciascuno dei quali devono essere indicati i seguenti elementi:
 - a) la denominazione e la tipologia dell'attività oggetto dell'incarico, il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente, l'indicazione della durata ed eventualmente il periodo di svolgimento dell'attività;
 - b) i requisiti minimi richiesti per ciascun incarico;
 - c) il relativo compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
 - d) le modalità e il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e l'upload della documentazione richiesta;
 - e) l'indicazione che, qualora nella short list, dopo la scadenza del termine, siano presenti più di una manifestazione di interesse, la scelta del candidato cui conferire l'incarico sarà effettuata da

- una Commissione nominata dal rettore mediante selezione attraverso un colloquio, vertente sulle modalità e i contenuti dell'attività da svolgere;
3. Alla manifestazione di interesse di cui al comma 2 precedente dovrà essere allegata, con le modalità indicate dall'applicativo, la seguente documentazione:
curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale con elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della eventuale selezione.
 4. I contratti sono stipulati previa verifica della necessaria copertura finanziaria e nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento e dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dagli Organi Accademici.

Art. 4

1. Il testo vigente della "Disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato" approvato con D.R. n. 26/2022 del 16/05/2022, e come sopra modificato, è allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il Rettore
Prof. Giampiero Di Plinio



DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina il conferimento degli incarichi didattici e di tutorato a soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali, nei corsi di studio attivati dall'Università Telematica 'Leonardo Da Vinci' (di qui in avanti 'UNIDAV').
2. Le strutture gestionali, sulla base delle delibere delle competenti strutture didattiche e nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, possono conferire gli incarichi didattici secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. I rapporti con i titolari degli incarichi sono formalizzati mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo, eccetto per le attività di cui all'art. 10, che rientrano nel progetto formativo del dottorando.

Art. 2 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi ai sensi della presente Disciplina sono attribuiti, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio, nel rispetto del codice etico di Ateneo, delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo, e dei programmi deliberati dalle strutture didattiche, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, indicante il numero complessivo delle attività formative da affidare, le modalità di conferimento, la durata e la tipologia di incarico, i corrispondenti crediti formativi e, in caso di incarichi retribuiti, l'ammontare del compenso.

Art. 3 – Tipologia di incarichi conferibili

1. Gli incarichi di insegnamento hanno ad oggetto la responsabilità integrale delle attività formative comprese nell'art. 10, comma 4, e comma 5 lettere a) e d) del D.M. 270/2004.
2. Gli incarichi per moduli didattici hanno per oggetto una parte di un insegnamento di cui al comma 1, di regola senza responsabilità didattica.
3. Gli incarichi di qualificazione e specializzazione hanno per oggetto attività formative in grado di completare la formazione degli studenti, finalizzate all'acquisizione di competenze tecniche di alta qualificazione e specializzazione, svolte da soggetti provenienti da settori esterni all'ambiente accademico. Tali attività integrano le attività oggetto degli incarichi di insegnamento e non danno luogo all'attribuzione di crediti formativi.
4. Gli incarichi di tutorato hanno per oggetto attività di supporto alla didattica degli insegnamenti di cui al comma 1, finalizzate all'informazione ed all'assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari, nonché attività di tutorato svolte nell'ambito di progetti di orientamento approvati dall'Ateneo.

Art. 4 – Conferimento diretto degli incarichi.

1. È possibile stipulare direttamente contratti a titolo gratuito o oneroso per le attività di insegnamento con:
 - a) professori e ricercatori strutturati negli Atenei italiani sui medesimi SC/SSD, o affini, dell'insegnamento da conferire;
 - b) esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, ai sensi dell'art. 23, c. 1, L. n. 240/2010;

2. L'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce le modalità contrattuali e l'importo del compenso, su proposta del Senato Accademico, previa verifica da parte del Nucleo di valutazione esclusivamente per il conferimento agli esperti di alta qualificazione di cui al precedente comma 1, lettera b), della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da affidare. L'incarico è conferito dal Rettore. Il relativo contratto è stipulato dal Presidente.

3. Il numero complessivo degli insegnamenti gratuiti non può superare per ciascun anno accademico, il 5 per cento dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo. Non rientrano nel computo del predetto limite gli incarichi a titolo gratuito conferiti a professori e ricercatori di UNIDAV o a soggetti dipendenti da enti pubblici con i quali esiste una specifica convenzione.

4. Il parere del Nucleo di Valutazione non è in nessun caso richiesto per il conferimento diretto di incarichi di insegnamento ai soggetti di cui al precedente comma 1, lettera a).

Art. 5 – Conferimento degli incarichi mediante procedura selettiva.

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, è possibile stipulare contratti, a titolo gratuito od oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto del codice etico e di comportamento nonché della legislazione di riferimento, sulla base di procedure selettive, anche mediante la predisposizione delle short list di cui al successivo art. 6.

2. Sul sito web dell'Ateneo, mediante apposito programma applicativo, è reso pubblico annualmente, con decreto rettorale, il fabbisogno di acquisizione dei docenti a contratto e dei tutor rispetto al quale Unidav intende conferire i relativi incarichi, per ciascuno dei quali devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) la denominazione e la tipologia dell'attività oggetto dell'incarico, il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente, l'indicazione della durata ed eventualmente il periodo di svolgimento dell'attività;
- b) i requisiti minimi richiesti per ciascun incarico;
- c) il relativo compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
- d) le modalità e il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e l'upload della documentazione richiesta;
- e) l'indicazione che la scelta del candidato cui conferire l'incarico sarà effettuata da una Commissione nominata dal Rettore, mediante selezione attraverso un colloquio vertente sulle modalità e i contenuti dell'attività da svolgere;

3. Alla manifestazione di interesse di cui al comma 2 precedente dovrà essere allegata, con le modalità indicate dall'applicativo, la seguente documentazione:

- curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale con elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della eventuale selezione.

4. I contratti sono stipulati previa verifica della necessaria copertura finanziaria e nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento e dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dagli Organi Accademici.

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione alle short lists.

1. Short list per incarichi didattici:

- laurea magistrale o equipollente coerente con il settore scientifico disciplinare dell'insegnamento;
- comprovata qualificazione scientifica o professionale;

2. Short list per incarichi di tutorato:

a) Tutor disciplinari

- laurea magistrale per i corsi di laurea ed il titolo di Master universitario di II livello o, alternativamente, l'ammissione al dottorato di ricerca per i corsi di laurea magistrale;
 - i titoli devono essere coerenti con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui si intende partecipare.
- b) Tutor dei corsi di studio
- titolo di studio universitario;
 - i titoli devono essere coerenti con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui si intende partecipare.
- c) tutor tecnici
- titolo di studio universitario;
 - comprovate competenze tecnico-informatiche.

Art. 7. Contratti

1. Gli incarichi di insegnamento e di tutoraggio sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo, e non attribuiscono diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
2. I contratti hanno durata per l'intero anno accademico e possono essere rinnovati, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di ricorrere nuovamente alle short list.
3. Il titolare assume la qualifica di professore a contratto o di tutor didattico per il periodo di svolgimento dell'attività.
4. I contratti sono stipulati dal Presidente.

Art. 8 - Compiti e doveri didattici dei professori a contratto e dei tutor didattici

1. I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le Attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione alla prova finale, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Tutte le attività didattiche dovranno essere riportate tempestivamente nel relativo registro informatico delle attività. Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività e presupposto per la liquidazione del compenso al docente, la validazione del registro informatico da parte del responsabile della struttura didattica o suo delegato.
3. I professori a contratto partecipano ai Consigli di Corso di Studio di cui fanno parte.
4. I professori a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca in Ateneo.
5. I tutor didattici garantiscono lo svolgimento delle attività di supporto e assistenza alla didattica, coordinando la propria attività con il programma delle attività formative del corso di studio. Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività e presupposto per la liquidazione del compenso al tutor la validazione dell'attestazione di fine attività da parte dei Presidenti dei Corsi di Studio.
6. Ai titolari degli incarichi si applicano gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico di Ateneo.